

Elettorato attivo e passivo cittadini dell'Unione europea

Il D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197 prevede l'attribuzione dell'elettorato **attivo** e **passivo**, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, equiparandoli per tale verso ed a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

Elettorato attivo

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la cittadinanza;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempre che non siano già iscritti;
- d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.

L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

La domanda di cui sopra va presentata all'ufficio elettorale che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.

Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:

- a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
- b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente.

In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Elettorato passivo

I cittadini dell'Unione europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto di deposito della lista dei candidati ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti documenti:

- una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
- qualora non siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza, devono presentare un attestato del Comune stesso, dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine previsto, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali.